

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia. (3798)	951
PRESIDENTE	951, 952, 954, 955
BISANTIS, <i>Relatore</i>	951, 952, 953
MURGIA	952
AMATUCCI	952, 953
SFORZA	952, 953
PREZIOSI OLINDO	953
DEGLI OCCHI	953
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	953, 954
MIGLIORI	954
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Istituzione di Corti d'onore. (1562)	955
PRESIDENTE	955, 957, 961, 963, 964
MIGLIORI, <i>Relatore</i>	955, 956, 957, 962, 963
ZOBOLI	957, 958, 959
AMATUCCI	959, 960
BERLINGUER	960, 961, 963
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	960, 961 963, 964
PREZIOSI OLINDO	961, 862, 963
SFORZA	962

Discussione del disegno di legge: Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia. (3798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia ».

Il relatore, onorevole Bisantis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 3798 presentato alla Camera il 7 maggio 1962 e che stiamo per esaminare, viene proposta un'ulteriore proroga del termine relativo al riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia fino al 31 dicembre 1963. Di modo che tale previsto riassorbimento, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, dovrà avere inizio con il primo gennaio 1964.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, anche perché la nostra Commissione si è più volte occupata della materia, l'organico del Corpo degli agenti di custodia, che si componeva di 8.350 unità, in virtù del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, venne temporaneamente aumentato di 1750 unità, ed elevato così a 10.000 unità, per la durata di anni cinque; ma con l'obbligo di ridurre pro-

La seduta comincia alle 9,50.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

gressivamente tale temporaneo aumento, a cominciare dal sesto anno, mediante la destinazione di un quinto delle vacanze disponibili alla soppressione di un corrispondente numero di posti; e ciò fino al completo riassorbimento del transitorio aumento stabilito.

Le maggiori esigenze di servizio, determinate da nuovi e più complessi, oltre che delicati compiti del Corpo degli agenti di custodia, il quale costituisce parte integrante dell'organizzazione penitenziaria e concorre a garantire l'attuazione delle finalità rieducative della pena, profondamente umanizzata e diretta alla risocializzazione del condannato, hanno obbligato, invece, a praticare un nuovo aumento.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, fu, quindi, disposto un nuovo aumento di organico di altre 2787 unità, pur esso della durata di cinque anni, e da riassorbire con le modalità stabilite dal precedente decreto legislativo.

In complesso l'aumento temporaneo di organico è stato di 4537 unità, e questo è rimasto così temporaneamente portato a 12.887 unità. L'inizio del ripetuto riassorbimento, che avrebbe dovuto aver luogo a datare dall'8 settembre 1950, veniva più volte rimandato con le leggi 30 giugno 1951, n. 578, 7 aprile 1954, n. 119, 12 ottobre 1957, n. 971, e 3 aprile 1961, n. 281, e rimaneva prorogato al 1° gennaio 1962. Questo perché, nel frattempo, si accentravano le fondate ragioni che avevano determinato gli aumenti dell'organico, ragioni che permangono. Sicché il Governo ha predisposto un apposito disegno di legge, inteso non solo a rendere definitivo l'organico di 12.887 unità, ma ad aumentarlo di altre 2.800 unità, fino a raggiungere un totale di 15.687 unità.

Tale schema di disegno di legge è all'esame dei competenti ministeri per il necessario concerto. Tale aumento è stato ritenuto indispensabile per consentire altresì agli agenti regolari turni di servizio, riposo festivo e settimanale, godimento normale delle ferie. In attesa del perfezionamento di tale provvedimento legislativo, che ci si augura avvenga quanto prima, è indispensabile deliberare una nuova ulteriore proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico, che, disposti in via temporanea, hanno ormai praticamente assunto carattere permanente.

Per le considerazioni e le ragioni che ho avuto modo di esporre sobriamente, sono del parere che il disegno di legge debba essere approvato con sollecitudine.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MURGIA. Credo che ci sia unanimità di consensi su questo disegno di legge. La ragione di urgenza è costituita dal fatto che gli agenti di custodia finora non hanno avuto una sola volta la settimana il riposo prescritto dalla legge. Io non ho partecipato alle altre sedute, ma desidererei essere informato dall'onorevole Ministro se a questo proposito si è fatto qualche passo avanti, cioè se ci si dispone a dare inizio a questo riposo settimanale degli agenti di custodia. Non ho altro da dire.

AMATUCCI. Sostanzialmente, io sono favorevole al disegno di legge facendo rilevare che le previsioni del riassorbimento di questo soprannumero, di questo aumento temporaneo degli organici, non si verificarono e il riassorbimento non viene mai rispettato e i fatti, poi, vengono a dimostrare che le esigenze del servizio sono tali da richiedere nuovo personale per cui, nonostante le leggi che stabiliscono il divieto di assunzioni, noi abbiamo un organico che aumenta.

Io ricordo che nel 1947 l'aumento di 4 mila e più unità serviva per soddisfare le esigenze e i bisogni delle carceri e il riassorbimento venne prorogato. Oggi il Ministro Bosco con il disegno di legge in esame mette il dito sulla piaga.

In alcuni stabilimenti viene praticato il riposo settimanale, altri non lo praticano.

MURGIA. Non è stato nemmeno pagato.

AMATUCCI. Se noi approviamo questo disegno di legge, la situazione evidentemente dovrà essere normalizzata, per modo che anche gli agenti di custodia dovranno godere degli stessi diritti e doveri degli agenti di Stato.

Per questo motivo, mi dichiaro favorevole.

SFORZA. Io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e sono d'accordo con le osservazioni che sono state fatte dal collega che mi ha preceduto.

Io aggiungo però che fra il corpo degli agenti di custodia e quelli delle forze armate italiane esiste uno stato di sperequazione, non solo per la durezza del servizio, che questi agenti svolgono, ma anche perché le norme che parificava le condizioni degli agenti di custodia agli altri agenti delle forze armate non sono state mai interamente applicate. Per esempio, vi è oltre il fatto del riposo settimanale, di cui non godono, quello della man-

canza di licenza annuale. E fatto strano, i giorni di malattia, riconosciuta dal medico delle carceri, vengono sottratti dalla licenza annuale.

Tali fatti, io feci oggetto di due interrogazioni al Ministro che non mi ha ancora risposto.

E proprio questo stato di sperequazione che indusse me e il collega Walter Audisio a presentare una proposta di legge che tendeva appunto a colmare questa sperequazione:

Noi desideriamo che in sede di approvazione di questo disegno di legge della proroga del riassorbimento ci si dia assicurazione che il problema di fondo degli agenti di custodia con riguardo a tutti quelli che sono i loro diritti, come tutti quanti gli altri componenti delle forze armate italiane, siano una buona volta affrontati e risolti con senso di serenità e di giustizia.

AMATUCCI. Signor Presidente, a questo punto vorrei muovere una lamentela. Quando il ministero in base a proprie valutazioni dispone dei trasferimenti di agenti, praticamente questi provvedimenti non vengono eseguiti, perché i direttori di stabilimenti accampano dei motivi di necessità per non attuare i trasferimenti stessi se non c'è una sostituzione. Proprio ieri ho fatto presente all'onorevole Sottosegretario Mannironi un caso di questo genere. Un tale era a Brescia e il Ministero con telegramma gli comunicò il trasferimento. Questo agente, in base alla comunicazione ufficiale avuta dal ministero, portò la famiglia nella nuova residenza; ma sono passati due mesi e mezzo e l'agente non è stato ancora di fatto trasferito, cosicché la famiglia si trova separata da lui.

PREZIOSI OLINDO. Ho chiesto di parlare per esprimere anche il mio voto favorevole al disegno di legge. Non mi occupo di altri problemi, che pure meritano la massima attenzione, perché non sono oggetto dell'attuale disegno di legge, che si riferisce soltanto alla proroga ulteriore per il riassorbimento degli aumenti di organico fino al 31 dicembre 1963. Però vorrei esprimere l'augurio che questa proroga fosse veramente l'ultima, perché è trascorso molto tempo ed è necessaria una sistemazione definitiva dal punto di vista giuridico di questi agenti che sono stati assunti. Quindi il mio voto favorevole è accompagnato dall'augurio che veramente l'attuale proroga richiesta dal Governo sia l'ultima, nell'attesa di esaminare l'altro provvedimento di legge che si sta predisponendo e che è annun-

ciato nella relazione, in ordine all'aumento delle 2800 unità degli agenti di custodia.

BISANTIS, *Relatore*. Desidero semplicemente rilevare che questo provvedimento di legge in sostanza ha la finalità di consentire l'emanazione di altri provvedimenti, che comporterebbero una sistemazione definitiva del personale, con l'integrazione in pratica di nuovi elementi fino al limite stabilito di 12.887. In sostanza questo provvedimento darà modo di risolvere tutta la questione degli agenti di custodia. Noi abbiamo già iniziato l'esame del provvedimento che riguardano lo stato giuridico. Ci sono poi due proposte di legge che riflettono la questione del riposo settimanale, che viene concesso in base a vecchie norme da aggiornare. Le ferie, a quanto mi risulta, vengono concesse regolarmente.

DEGLI OCCHI. A Milano non è così.

BISANTIS, *Relatore*. Non ho elementi per poter controllare la rispondenza di quello che afferma l'onorevole Degli Occhi, ma, secondo notizie che ho potuto assumere, mi risulta che quanto è stabilito dalla legge del 1937 viene rispettato. L'amministrazione si è preoccupata dei turni del servizio giornaliero proprio per consentire una maggiore regolarità nella concessione del periodo feriale e nel godimento di una giornata di riposo la settimana. Il disegno di legge che è stato predisposto va al di là della proposta Audisio, perché questa proponeva l'aumento a 12.000 unità, mentre l'amministrazione propone 15.000 e più unità.

La raccomandazione che faccio è che venga al più presto al Parlamento il disegno di legge che riguarda l'aumento, perché allora potremo esaminare tutta la materia e arrivare a una regolamentazione definitiva, che dia una certa tranquillità a questi benemeriti agenti di custodia, i quali meritano tutta la nostra comprensione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, sono veramente lieto dell'unanime consenso che ha riscosso questo provvedimento, modesto, ma assai significativo, nel senso che tutti riconoscono che l'opera degli agenti di custodia è molto efficace e si svolge secondo quei criteri di umanità che la nostra Costituzione ci addita nell'esecuzione della pena.

Come ha spiegato l'onorevole Bisantis, qui non si tratta di ritardare, attraverso questo disegno di legge, la sistemazione di personale; si tratta, invece, di non riassorbire quei posti che si rendono vacanti per effetto del collocamento a riposo, perché se noi dovessimo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

applicare il riassorbimento non potremmo fare nuove assunzioni, dovremmo risparmiare tanti posti quanti sono prescritti dalla legge urgente.

Evidentemente nelle attuali condizioni, in cui l'esecuzione della pena richiede un'assistenza continua, il numero degli agenti poteva essere inferiore nei vecchi regolamenti, quando il detenuto prevalentemente passava il suo tempo in luogo chiuso. Ma oggi le occupazioni del detenuto richiedono una sorveglianza di gran lunga superiore a quella prevista dal vecchio regolamento. Ed ecco perché noi riteniamo che dodicimila e tante unità siano indispensabili, e, quindi, nessun riassorbimento è possibile, in quanto non ci possiamo privare dell'effettiva prestazione e dell'opera di questi dodicimila agenti. Col riassorbimento, non dovremmo fare alcuna assunzione e, quindi, non rinnovare le assunzioni nei riguardi dei posti vacanti. Non solo dicevo dobbiamo mantenerci sull'organico di dodicimila, ma né abbiamo bisogno di un maggior numero sia ai fini di una sempre maggiore specializzazione dell'assistenza ai detenuti sia anche per poter più completamente eseguire quelle norme sul riposo che noi abbiamo adottato, anche se da un punto di vista strettamente giuridico, trattandosi di corpi appartenenti alle forze armate. In base al regolamento vigente per le forze armate, gli agenti si possono impiegare durante il riposo settimanale, ma non è previsto per loro alcun pagamento di straordinario, poiché per le forze armate non è previsto il pagamento di lavoro straordinario. Tuttavia, assicuro gli onorevoli che sono intervenuti, che il Ministero per quanto possibile, nella grande maggioranza dei casi applicherà sia il riposo festivo sia il turno feriale e in condizioni eccezionali si cercherà attraverso premi di venire incontro alle esigenze di questo personale che presta servizio in periodi feriali o nei giorni di festa.

Quindi, posso assicurare che il Governo metterà tutto il suo impegno per fare approvare dal Tesoro e per ottenere il riconoscimento dell'aumento degli organici in modo tale da poter garantire a tutti il riposo settimanale, il regolare turno di ferie e, quindi, un più normale svolgimento della vita veramente difficile che svolgono questi preziosi ausiliari dello Stato.

Ringrazio ancora una volta la Commissione per l'unanime consenso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

« Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1963.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1964 ».

L'onorevole Migliori ha proposto il seguente emendamento all'ultima riga: « Sostituire alle parole: « 1° gennaio 1964 », le altre: « 1° gennaio 1965 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nessuna difficoltà. Ritengo anzi che l'emendamento sia dovuto anche a motivi tecnici. Secondo l'emendamento il riassorbimento, invece di essere fatto dal 1° gennaio 1964, dovrebbe essere fatto dal 1° gennaio 1965, per consentire le normali assunzioni fino al 1965. Si tratta, quindi, di una norma più favorevole al personale. Allo stato attuale della legislazione, se non ci fosse questa proroga, il Ministero di grazia e giustizia man mano che si verificano i collocamenti a riposo degli agenti di custodia, non potrebbe sostituirli perché dovrebbe far luogo al riassorbimento. Se non ci fosse la sospensione dell'obbligo del riassorbimento, previsto dalla legge base del 1945, non si potrebbero fare assunzioni, il che significherebbe che si restringerebbe il Corpo di duemila unità; mentre, invece, abbiamo tutto l'interesse a mantenere aperte queste assunzioni.

MIGLIORI. Se viene accolto il mio emendamento, correlativamente alla fine del primo comma invece di « 31 dicembre 1963 », bisogna dire « 31 dicembre 1964 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Migliori, nel senso di sostituire alla fine dell'articolo unico le parole « 1° gennaio 1964 » con le altre « 1° gennaio 1965 » e alla fine del primo comma le parole « 31 dicembre 1963 » con le altre « 31 dicembre 1964 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo unico, che, modificato secondo gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

« Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1965 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di Corti d'onore. (1562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Corti d'onore ».

Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge è stato collocato da tempo all'ordine del giorno accanto all'altro disegno di legge riguardante l'ordine dei giornalisti, per la connessione e l'interferenza evidente fra i due provvedimenti. Abbiamo dovuto necessariamente sospendere l'esame del disegno di legge sull'ordine dei giornalisti per una malattia che ha colpito il relatore onorevole Breganze, al quale facciamo i migliori auguri. E poiché abbiamo accantonato in quel disegno di legge alcuni problemi tra i più importanti, mi è parso doveroso e indispensabile attendere che il collega Breganze possa essere presente. Poiché era già all'ordine del giorno costantemente l'altro disegno di legge sull'istituzione delle Corti di onore, ho creduto opportuno di metterlo all'ordine del giorno della seduta di oggi, per poterlo discutere.

Dicevo che il disegno di legge sull'ordine dei giornalisti e quello sulle Corti d'onore sono due disegni di legge il cui riferimento tra l'uno e l'altro è evidente e la cui possibile interferenza è altrettanto evidente. I colleghi che avranno preso visione del disegno di legge sulle Corti d'onore avranno notato che il suo principio ispiratore risiede nel senso di autodisciplina a cui deve uniformarsi la categoria dei giornalisti. Se fosse necessaria una riprova dell'interferenza tra i due provvedimenti, la troveremmo nell'articolo 2 del disegno di legge ora in esame, dove è sancito l'obbligo della comunicazione da parte di chi intende ricorrere alle Corti d'onore al consiglio dell'ordine dei giornalisti, e il compito di quest'ultimo è di identificare immediatamente l'autore dello scritto ritenuto offensivo.

Più ancora l'articolo 4, che riguarda la composizione della Corte d'onore della quale

deve far parte un giornalista scelto tra dieci nomi che la categoria indica nei primi quindici giorni di ogni anno al presidente della corte d'appello. È evidente il motivo per cui c'è interferenza fra i due disegni di legge. È necessario, quindi, che noi inseriamo, la discussione del disegno di legge sulle Corti d'onore.

Il Relatore, onorevole Migliori ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MIGLIORI, Relatore. Le Corti d'onore vengono previste esclusivamente in relazione alle offese che possono essere state inferte a mezzo di pubblicazione, periodica o non, anche se clandestina. E il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, disciplinando la delicata materia con un'ispirazione etica e politica della quale è testimone l'ottima relazione del Ministro Gonella, tende a divenire strumento valido di composizione tra gli inalienabili e fondamentali diritti della stampa e i diritti personali alla reputazione e alla riservatezza, recando con ciò, più ancora che un nuovo monito agli imprudenti e ai maliziosi, una efficace tutela e conforto per i giornalisti degni della loro libertà.

Come è noto, gli scaffali delle Procure della Repubblica rigurgitano di fascicoli contenenti querele contro uomini e organi della stampa per il delitto di diffamazione. Di tali querele una parte ha buon fondamento; altre, e molte, sono infondate, quando non dovute a torbidi disegni. Perciò si dilatano, vorrei dire si perpetuano, da un lato l'amarrezza e il disagio dei galantuomini, che, lesi nell'onore e nella reputazione, attendono invano la giusta riparazione, dall'altro l'impunità per il diffamatore abituale.

Perché, onorevoli colleghi, può proclamarsi in tutte le lettere — e credo che ciascuno di noi o almeno parecchi di noi che sediamo in questa aula, possono parlare per esperienza personale — che allo stato delle cose e dei nostri ordinamenti la protezione dell'onore è tanto difficile da attuarsi, da poter essere definita quasi carente.

La legge 8 febbraio 1948, n. 47, intitolata « Disposizioni sulla stampa » prescrive — articolo 21 — che nei giudizi per reati commessi col mezzo della stampa si procede col rito direttissimo. La Corte di Cassazione ha insegnato che il rito direttissimo non può mai essere trasformato nelle forme ordinarie, e, quindi, che la cognizione del reato è riservata al giudice dibattimentale, escluso sempre il pretore. Per il comma ultimo dell'articolo 21, inoltre, è prescritto l'obbligo del

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla querela o denuncia. Ma si tratta di un precetto ovviamente privo di sanzioni, salvo quelle disciplinari nei confronti degli ipotetici responsabili. E che siffatta prescrizione di breve termine rimanga, nella stragrande maggioranza dei casi, vana e illusoria, è cosa di tutti i giorni. Proprio perché, nella loro maggioranza, i giudizi di diffamazione col mezzo della stampa hanno una delicatezza e una sensibilità tutta speciale, sia sotto l'aspetto oggettivo sia in rapporto ai soggetti, quanto si verifica nella prassi costante, che, cioè, il giudice ritenga di non poter negare alle parti i termini per la difesa, con la conseguenza di differimenti che il carico dei ruoli impone lontani, è più che comprensibile. Ma nel frattempo l'offeso può rimanere avvolto nell'atroce sfera del sospetto, senza potersene liberare, e il presunto offensore, se incolpevole, può rimanere ingiustamente sotto la notazione dei carichi pendenti.

Appare, è vero, nell'ordinamento, e più che appare direi che fa capolino timidamente dalle righe del codice penale (articolo 596, 2° comma) e dal capo II del tit. I delle « Disposizioni di attuazione » del codice di procedura penale, l'istituto del giuri d'onore, cui può essere deferito dalle parti, d'accordo, il giudizio sulla verità del fatto dall'offensore attribuito all'offeso; senonché l'istituto non sembrò mai, né all'epoca della sua introduzione, né di poi, vitale e idoneo al fine per il quale era stato introdotto nell'ordinamento giuridico, al fine cioè « di dare soddisfazione morale all'offeso, sottraendolo ai pericoli di un'indagine processuale esasperata dalla morbosa curiosità della pubblica opinione ». (DANTE: *Le corti d'onore. Storia, politica legislativa e profili giuridici*. Milano, Giuffrè, 1961, p. 50).

Malgrado le sue debolezze, intrinseche o apparenti, tra le quali forse è da ascrivere la limitazione della sua applicazione alle diffamazioni con attribuzione di fatto determinato, io penso tuttavia che il giuri d'onore contenga le ragioni e presenti le possibilità di essere, diciamo pure, fatto rivivere e avvicinato con fiducia ogni volta che si tratti di diffamazione non commessa col mezzo della stampa. Mi auguro anzi che proprio dall'introduzione nella nostra legislazione della difesa dell'onore e della reputazione affidata alle corti d'onore, il giuri d'onore tragga quel minimo di notorietà che fino ad oggi gli è mancata.

La constatazione amara che la nostra legge, allo stato delle cose, è insufficiente a pro-

teggere l'onore della persona, potrebbe portare coloro che amassero rifugiarsi nel paradiso — ed io talvolta sono tra quelli, lo confesso, sebbene non lo sia affatto in questo momento — a rimpiangere i tempi che videro in auge le cosiddette partite d'onore, i duelli. L'Italia nostra, durante il periodo postrisorgimentale, tuttora accarezzato dalle auree romantiche, ne vide una vera fioritura. Poiché qui non stiamo facendo della storia e neppure della piccola storia, mi basta ricordare che il Petruccelli della Gattina fu alle soglie di un duello con Depretis — 1861 — ma poi si batté di fatto con Giovanni Nicotera, estratto a sorte tra dieci nomi di sfidanti, ed ebbe come uno dei padrini Alessandro Dumas padre. Più vicina a noi ecco la passionale e impetuosa figura di Felice Cavallotti, che cadde, vittima del suo strano, violento modo di affrontar l'avversario, colpito alla bocca dall'arma, tesa in posizione difensiva, da Macola, dopo una trentina di duelli. Nei primi anni del secolo l'onorevole Eugenio Chiesa, deputato repubblicano e uomo di grande onestà, si misurò a ripetizione con alti ufficiali dell'esercito, avendo definito in un discorso alla Camera dei deputati come generali « da Vedova allegra » i capi dello Stato Maggiore. Altra comparsa di una certa moltiplicazione di duelli si ebbe nel dopoguerra 1920-1924 e, limitatamente, anche oltre, specie per motivi politici, fino al prevalere assolutistico del regime fascista.

Vero è che quando mi vien fatto di ricordare gli scontri sul terreno, dopo l'episodio tragico del Cavallotti, ritorna alla mente una gustosa pagina di Giuseppe Rovani, scrittore generoso e bibulo della mia città, che ne illustrò in un romanzo non dimenticato *Cento anni*, (pubblicato nel 1851). Eccone qualche riga:

« Sono noti i molti duelli ai di nostri dovuti indire ed accettare, per far pago il rispettabile pubblico che chiama vile chi non discende sul terreno, foss'anco per un nonnulla; duelli così ben preparati dai pietosi padrini, che la vita dei duellanti fu tanto al sicuro sul terreno della battaglia, quanto sugli origlieri dei placidi riposi ».

La dipintura del Rovani è forse troppo caricaturale. Io stesso, però, raccolsi le memorie di un vecchio illustre medico « degli anni trenta » di questo nostro novecento, il quale mi espose in qual modo i medici recatisi sul terreno assai prima dell'arrivo degli avversari e dei loro secondi, avanti di disinfettare le armi, provvedevano a renderne inoffensivo il taglio.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

Comunque, una cosa era quasi di regola, ed è quella che potrebbe indurre taluno, come ho detto più indietro, a rifugiarsi nel paradosso di rimpiangere il duello e i suoi tempi: sebbene spesso, molto spesso, il combattimento si svolgesse in tal guisa che lo sfidante aggiungeva al danno dell'offesa la beffa della disfatta, mentre all'offensore toccava il prestigio della vittoria, per altro il certame si chiudeva pressoché sempre con la riconciliazione dei combattenti, la quale rappresentava la sepoltura totale ed onorevole della questione, onde era scaturito il diverbio, finito sul terreno.

La chiara relazione ministeriale fa menzione dei propositi di istituire le Corti d'onore espressi dal disegno di legge Orlando del primo dicembre 1908 ripresentato alla Camera il primo aprile 1909 e approvato con modifiche nel febbraio del 1911. Aggiungo che è di quei giorni il regio decreto 4 ottobre 1908 proposto dai ministri della guerra e della marina, onorevole Casana e ammiraglio Mirabello, sulle vertenze cavalleresche fra militari (per altre notizie storiche vedi lo studio dell'onorevole Dante, citato). E che è, se mi consentite di accennarvi, negli stessi miei ricordi personali una solenne, affollata assemblea del 1908 (s.c.) tenutasi in un grande teatro di Milano, nella quale parlarono il cattolico Crispolti, fondatore della lega italiana antiduellistica (1903), il liberale onorevole Emanuele Greppi, e il democratico radicale Ernesto Teodori Moneta, il candido premio Nobel per la pace, il quale confessò all'assemblea di aver sempre contrastato la barbara costumanza del duello, fino al punto di essersi dovuto battere, in difesa della propria convinzione.

Onorevoli colleghi, ritengo che se la Commissione converrà di approvare il disegno di legge, come io vi raccomando, in breve tempo, cosicché esso possa a sua volta ottenere sollecita approvazione dall'altra Camera, il Parlamento una volta di più farà cosa sommarmente saggia ed opportuna. Si rifletta per un attimo al benefico sisma che la nuova legge determinerà nella mole delle querele e dei procedimenti penali affollatisi presso le segreterie delle procure della Repubblica e le cancellerie penali dei tribunali e si osservi che l'articolo 14 del disegno di legge dispone che « per le diffamazioni commesse per mezzo della stampa prima dell'entrata in vigore della presente legge può adirsi la Corte d'onore anche se sia intervenuta sentenza in primo grado, purché non passata in giudicato ».

Per non ripetere l'esame sommario dei singoli articoli del disegno di legge, che troviamo nella relazione del Ministro, faccio solamente riferimento, come a disposizione centrale, all'articolo 10.

Esso stabilisce che la corte nell'emettere il suo verdetto, deve, se l'offesa risulta ingiusta, o il fatto addebitato insussistente, dichiararlo espressamente e censurare l'operato dell'autore e del direttore responsabile o dell'editore o stampatore ove l'autore o il direttore sia ignoto.

Se l'offesa, per altro, risulta insussistente o provato risulta il fatto addebitato, la corte, dato atto di ciò, dichiara che non vi è luogo a censura. L'articolo 10 contiene pure le disposizioni per la pubblicazione del verdetto.

Annoto, infine, una disposizione dell'articolo 5 che giudico rilevante in rapporto alla posizione eventuale del quesito se siamo di fronte a una progettata giurisdizione speciale. L'accordo per deferire l'accertamento alla Corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico da parte dei componenti la corte stessa « importa la tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela o remissione di essa se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione ».

Segnalo l'argomento che rinveniamo nella relazione ministeriale: poiché ogni aspettativa dell'interessato si conchiude nei limiti di una censura morale il carattere giurisdizionale della corte viene sicuramente escluso.

Onorevoli colleghi, tutto ciò premesso e chiedendo venia per qualche digressione, raccomando il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOBOLI. Si sente, senza dubbio, la necessità di completare la legge sull'ordinamento della attività dei giornalisti, una legge che risponde all'esigenza di temperare la difesa della reputazione e dell'onorabilità della persona e della libertà della stampa, per quell'attributo di verità a cui la stampa deve sopperire nella sua azione.

Non sempre, e direi il più delle volte, l'uomo che ha il senso della buona reputazione non trova di suo gradimento accedere alla via penale che si risolve in una inutile persecuzione di chi abbia offeso la sua reputazione, e non sempre in una integrazione pratica della onorabilità offesa.

²⁶Vi è di più: la pubblicità che viene data a una vertenza penale che indubbiamente tor-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

na a ripercuotersi ancora in situazioni disagiati, e non gradite.

Il codice penale non sopperisce a queste esigenze che sono per lo più quelle dei galantuomini, che veramente si preoccupano del bene dell'onore. Ora c'è il mezzo del duello. Ora sul duello — siamo nel 1962 — tutti siamo d'accordo, è d'accordo anche il pensiero cattolico che respinge questa prova fisica, che non ha nessun senso, nessun legame con la verità. Lo respingiamo noi altri, dalle idee socialiste, dalle idee comuniste, proprio per la sua assoluta vacuità rispetto a quello che potrebbe essere l'oggetto di un duello, e per la sua natura di risolvere la ragione con la forza.

Quindi siamo d'accordo di respingere questo mezzo che si traduce in un mezzo fisico, in un mezzo di forza che non ha niente a che fare con la via della giusta ragione.

Occorre, appunto, trovare quel mezzo che soddisfi a queste esigenze e soprattutto all'equilibrio di questi beni giuridici, che abbiamo poco fa visto; e sono secondo me le Corti d'onore, a cui si può accedere con un diretto rapporto fra il bene che si vuol tutelare e il governo di questo bene. Le Corti d'onore entrano nella legittimità. Vi è una custodia dei limiti del potere di queste Corti d'onore con possibilità di ricorso alla Cassazione, quando vi sia un eccesso di potere esercitato dalle Corti d'onore. Mi sembra che l'istituto risponda effettivamente ad una necessità, all'armonia del nostro sistema e lo completa. Si rivolga al magistrato penale chi crede di rivolgersi e invece acceda alla Corte d'onore chi lo ritiene più opportuno e crede sia la strada migliore.

Io volevo fare una considerazione e mi pare che venga acconcia in questo momento, una considerazione per quel che riguarda la stampa e la sua posizione di fronte ai rigori della legge penale.

Noi siamo ancora sotto l'impero di una norma che detta disposizioni particolari per la stampa, che dal suo titolo stesso ha tutte le caratteristiche di una legge a carattere eccezionale e temporaneo. Era dettata questa legge dalla necessità di regolare e strumentare l'attività della stampa e in parecchi punti porta delle norme che non rispondono al diritto positivo correlativo. Ma in un punto questa legge, preoccupandosi di un bene che allora era sentito in relazione al momento, detta delle norme che creano un dislivello, ed una disarmonia con tutto il sistema. Vi è un articolo 13 che era dettato, di fronte a una democrazia che si affacciava a una libertà di pensiero che si ripresentava, dalla preoccupazione

di reprimere, di infrenare quelle intemperanze che in una stampa giovane, desueta da un ventennio, alla libertà, potevano effettivamente danneggiare nei campi della pubblicistica, e portare dei nocenti al bene privato della persona, alla onorabilità, e detta delle norme indubbiamente severe.

Ora dal 1948 al 1962, a quindici anni di distanza (tanti mi sembra ne siano passati), ci domandiamo se è necessaria, se sarà necessaria, con l'introduzione delle Corti d'onore, ancora quella disposizione di legge che porta al direttore del giornale ancora legato alla responsabilità obiettiva, a rispondere per la lesione della reputazione, per un atto determinato che può essere anche di minimo oggetto, a una responsabilità contabile da uno a sei anni di reclusione.

In pratica indubbiamente questo si traduce in un bavaglio per la libertà di stampa e in una insostenibile posizione, soprattutto del direttore responsabile del giornale. Non mi dilungo in casistiche, soprattutto in rapporto alla responsabilità obiettiva, circa la situazione di un direttore di giornale, che deve rispondere anche della cronaca che gli viene dal corrispondente di provincia, del quale indubbiamente deve fidarsi. Non faccio considerazioni di questo genere, ma faccio una considerazione obiettiva, non più subiettiva, in riferimento ai beni che sono protetti. Abbiamo creato e stiamo vivendo da troppo tempo con questo articolo 13 in una distonia di valori. Infatti si può offendere la nazione, offendere la bandiera, e si è responsabili di una violazione di legge punibile fino a quattro anni. Si offende un bene molto meno considerevole, quale è quello della reputazione del privato, e si risponde di una violazione di legge punibile fino a sei anni! C'è una sproporzione che deve essere sanata. Io penso — ed è un invito che faccio al Governo — che quando avremo dato queste garanzie, quando avremo collocato questi mezzi nel nostro sistema in difesa della reputazione della persona, dovremo tornare all'armonia della gradualità della pena come è considerata dal legislatore nel codice penale: rimuovere questa anomalia che da quindici anni grava in modo preoccupante sui direttori dei giornali e che costringe la magistratura a prendere posizioni anomale. C'è il magistrato che, pur ponendo necessariamente nel nulla il sistema della direttissima, condanna il direttore a una pena che dovrebbe quasi assimilarlo a un comune rapinatore di notevole allarme sociale; c'è invece il magistrato

che non si sente di seguire questa via (ed è male che il magistrato debba ricorrere ad appigli per evadere dalla legge) e riporta il caso concreto alla realtà etica alla quale egli crede con sentenze non conformi.

Su questo tema mi sono battuto e penso che sia arrivato il momento di abrogare quell'articolo 13 che ha tutte le caratteristiche della norma eccezionale, per tornare invece alla norma comune. Quella norma eccezionale è nella legge sulla stampa del 1948 come un *ictus* per combattere la stampa libellistica, per inserire la stampa nel campo di un'attività ordinata nella legittimità. Penso, quindi, che questo disegno di legge, che io approvo nel suo tema — lo vedremo nei suoi articoli — debba portare all'abrogazione dell'articolo 13 della legge sulla stampa.

AMATUCCI. Col disegno di legge in esame si risolveva la questione della responsabilità del direttore, del vicedirettore e del redattore responsabile della stampa periodica, e il conflitto che sorge tra questa responsabilità e la tutela di ogni cittadino che si vede fatto oggetto, talvolta troppo impunemente, di offese che ledono la sua reputazione. È un disegno di legge non nuovo su questa materia. La proposta di istituire Corti d'onore fu avanzata nel 1908 dal ministro Orlando; il disegno di legge fu emendato dalla Camera e a questo progetto si ispirò nelle sue linee fondamentali un disegno di legge ministeriale del 1915. Ma le difficoltà furono tante, che queste proposte di legge caddero. Ci troviamo sempre di fronte all'argomento di cui poco fa si è fatto eco anche l'onorevole Zoboli, quando ha sostenuto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge sulla stampa. Cioè ci troviamo di fronte al problema etico della stampa, per cui sarebbe da ricordare quello che su questo argomento disse presso a poco uno dei più sociali scrittori italiani, il De Amicis, parlando dei giornalisti: « Chi vuole fare il giornalista e assumere questa tremenda responsabilità di formazione e di informazione, dovrebbe tenere presente ogni volta che intinge la penna nel calamaio o gira gli occhi nella stanza, come fossero scritte dovunque queste parole: onestà, onestà, onestà ».

È, quindi, il problema morale del giornalismo. Ora, quando il Presidente ha messo in rapporto questo disegno di legge con quello della disciplina o della formazione dell'albo dei giornalisti, ha toccato un punto importante. Nel consiglio dell'ordine dei giornalisti devono essere scelti ogni anno quei dieci nomi tra cui uno sarà di volta in volta destinato a far parte della Corte d'onore. Que-

sto impone che i componenti dei consigli dell'ordine per la responsabilità della loro funzione vengano scelti non solo con criteri di competenza, ma anche con criteri di grande onestà morale. Uno degli argomenti fondamentali è questo: che questa Corte d'onore praticamente non solo è volontaria ma sarebbe privata del dovere di poter condannare. Queste sono delle osservazioni apprezzabili.

Si condanna a 5 mila lire e poi l'esecuzione di questa condanna è di competenza dell'organo ufficiale, dell'autorità giudiziaria. Allora, io mi domando: fino a che punto?

Io vi devo far notare che è necessaria una maggiore disciplina per quanto vi è al secondo comma dell'articolo 4 il quale reca « la Corte d'onore è presieduta da un magistrato di corte d'appello, designato di volta in volta dal presidente della corte d'appello su ricorso dei rappresentanti delle parti o di uno soltanto di essi ».

Questo disegno di legge, nelle sue linee generali, non può non trovare la nostra completa adesione in quanto significa lo svolgimento logico e completo di quell'addentellato che noi troviamo nel codice penale, istitutivo del giuri d'onore che la pratica ha dimostrato essere un istituto quasi superfluo, perché fin dall'entrata in vigore del codice, si possono contare ben pochi casi del ricorso al giuri d'onore. Quindi, io devo dire che se le osservazioni che saranno fatte potranno tranquillizzare la mia coscienza, io mi dichiaro favorevole in linea di massima al progetto, riservandomi, fin da questo momento, di fare quelle osservazioni che serviranno a renderlo, non per una pretesa soggettiva, che sarebbe infondata, ma per renderlo, in modo particolare, signor Presidente, più aderente alla realtà.

Per quanto riguarda il mio argomento, cioè a dire la soppressione della responsabilità del direttore o del vice direttore del giornale, mi pare che questa sua affermazione trovi smentita nel disegno di legge dove si parla proprio della responsabilità o non responsabilità.

Ma quando ella mi dice i soliti argomenti che stiamo sentendo dal 1948 che il direttore e il vice direttore che non sarebbero responsabili della cronaca da cui possa derivare un'offesa al cittadino, quali siano i mezzi allora che ella può escogitare; se noi vogliamo metterli al riparo il direttore del giornale o l'editore è necessario che si contempli questa esigenza, che deve essere una doverosa tutela.

Non si tratta di personalismi, ma dobbiamo escogitare il sistema per arrivare a ciò, perché sarebbe ingiusto se noi eliminassimo tale responsabilità.

Perciò durante la discussione, riprenderemo l'argomento quando esamineremo i singoli articoli e sarò allora lieto di ascoltare l'onorevole Zoboli, se prospetterà qualche soluzione che possa essere base di giustizia.

Termino con queste osservazioni, signor Presidente, poiché non voglio far perdere tempo alla Commissione e, dichiarandomi in linea di massima favorevole al disegno di legge sulla istituzione delle Corti d'onore, mi riservò di esaminare i singoli articoli fra quelli che sottoporro alla Commissione.

BERLINGUER. Noi socialisti approveremo il disegno di legge perché riconosciamo che con esso si tutelano due beni giuridici ed etici: il primo è quello dell'onorabilità del cittadino, l'altro è quello della libertà di stampa. Il collega Amatucci ha accennato giustamente a certi eccessi polemici della stampa, che effettivamente abbiamo occasione di constatare con molta frequenza. Ha detto che si tratta di un problema di costume, non di sanzioni, perché altrimenti con troppa facilità si potrebbe scivolare verso strumenti contrari alla libertà di stampa. Ma aggiungo una considerazione. Da alcuni anni a questa parte e con un crescendo preoccupante si accatano negli uffici giudiziari querele per diffamazione e molto spesso querele ispirate o da tendenze ricattatorie o da una frenesia di pubblicità o anche dal lucro del risarcimento dei danni. Io credo che con questa legge si possa temperare questa ondata degradante del costume giornalistico e specialmente di persone che si pretendono offese anche da polemiche o da giudizi di carattere politico che in fondo non toccano l'onorabilità del cittadino.

Il collega Zoboli ha giustamente osservato che bisognerà rivedere la legge per il reato di stampa. Io posso dirvi qualche cosa, perché ho presentato da tempo una proposta di legge, con la quale si propone di modificare la misura della pena per il direttore responsabile a titolo di colpa. Ho seguito l'iter della legge per i reati di stampa e voi sapete che dopo una decisione della Corte costituzionale il Governo di allora aveva preparato un disegno di legge che era in assoluto contrasto con la Corte costituzionale, perché praticamente non riconosceva mai il carattere di colpa nel fatto commesso dal direttore responsabile, che veniva minacciato da una sanzione pari a quella per una responsabilità diretta o per aver

scritto l'articolo o per averlo conosciuto o per averlo autorizzato alla pubblicazione, in contrasto aperto con le norme del codice penale, che in caso di colpa riducono la pena rispetto a quella che viene applicata in caso di dolo in una misura notevolmente inferiore. Basta pensare all'omicidio colposo e all'omicidio volontario e ad altri reati, che hanno diverso trattamento secondo che siano dolosi o colposi. Quando finalmente si è riconosciuto che bisogna tener conto del concetto di colpa, come è precisato nel codice penale per ogni altro reato, la diminuzione della pena è stata stabilita in una misura non eccedente il terzo di quella che si infligge all'autore dello scritto. Io, invece, proponevo che la pena del direttore responsabile a titolo di colpa venisse ridotta nella misura che si applica in tutti gli altri casi, cioè a non più di un terzo della pena edittale per il reato doloso. In fondo, di fronte al dilagare di queste querele e all'eccessività della pena, qualche volta si pensa alle persone anziane, come me, del periodo della « belle époque » quando era molto più semplice risolvere certe vertenze con lo scontro delle armi; tanto più che da parte di coloro che erano più esperti v'era durante lo scontro l'esigenza morale di fare il minor danno possibile all'avversario, cioè di arrivare a una piccola ferita, con l'intervento dei medici che erano pronti a dichiarare che il ferito non era in condizioni di continuare lo scontro. Ed esperto fui anch'io che ebbi dei duelli e diressi anche alcuni scontri. Non si avevano così quegli strascichi nelle aule giudiziarie, che oggi sono veramente riprovevoli.

A proposito di questa legge, io mi preoccupo di un aspetto: quello della motivazione. Pur ritenendo giusto quello che è detto nell'articolo 6 in confronto con l'articolo 10, non so se non possa offrire qualche difficoltà la norma: « È vietata ogni altra pubblicazione... ecc. ». Il verdetto dovrà essere pubblicato non solo nel suo dispositivo, ma anche nella sua motivazione, e ciò non solo perché è stabilito dalla Costituzione, ma anche perché quasi sempre la Corte d'onore emette una decisione transattiva, non screditando, cioè, in pieno una delle parti, ma riconoscendole una certa buona fede.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Ma non è vietata la pubblicazione del verdetto.

BERLINGUER. Ma io desidero che venga pubblicata anche la motivazione.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Gli atti del processo devono essere segreti. Qui si tratta della pubblicità da dare al verdetto

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

nella sua integrità. L'onorevole Berlinguer vuole arrivare all'obbligo della motivazione del verdetto. Ma allora il verdetto della Corte d'onore viene assimilato alla sentenza e ciò crea una difficoltà dal punto di vista costituzionale. È chiaro che il verdetto deve essere motivato, ma forse non conviene dirlo. Basta aggiungere la parola « integralmente ».

BERLINGUER. Se non consentisse la motivazione, sarebbe raro il caso di persone che ricorrono alla Corte d'onore mentre se si avrà la certezza che con la motivazione sarà ristabilita la verità dei fatti e anche elementi intenzionali, io credo che sarebbe più facile accedere.

Sulla redazione del verdetto con motivazione è da tener presente che vi è un presidente di corte d'appello. È sempre una giurisdizione speciale che può equipararsi a una specie di lodo arbitrale.

La riforma sarebbe inapplicabile, se si esclude per le Corti d'onore anche la facoltà di concedere un risarcimento dei danni.

Si potrà magari ventilare l'ipotesi che questo concetto si inserisca nella motivazione o nel dispositivo, indicando sempre un presupposto per un'azione civile per risarcimento; ma mi pare che precludere questo a uno che danno ha sofferto sia proprio limitare i casi in cui, in queste Corti d'onore, si accederà dalle parti a un minimo di casi non a quella generalità di casi a cui noi vorremmo si provvedesse con questa legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna decidersi per l'una o per l'altra.

BERLINGUER. Così gli viene preclusa in sede di Corte di onore e in sede civile.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il magistrato può anche disattendere il responso del giuri d'onore.

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer ha concluso.

PREZIOSI OLINDO. Io devo esprimere la mia perplessità sulla possibilità di attuare questo disegno di legge, pur essendoci detto nella relazione che l'articolo 102 della Costituzione non vorrebbe violato.

In realtà noi dobbiamo anzitutto porci una precisa domanda: è questa una giurisdizione speciale o no? È un interrogativo ed è un problema pregiudiziale. È inutile che mi soffermi sulla bontà dei motivi esposti in precedenza dai colleghi. Qui si tratta di stabilire se violiamo l'articolo 12 della Costituzione.

Il collega Amatucci ha posto il dito sulla piaga per ritrarlo rapidamente.

Noi dobbiamo osservare con molta attenzione il disegno di legge, sotto questo aspetto.

L'onorevole Amatucci ha ricordato che in un articolo e precisamente nell'articolo 6, vi è qualcosa, che fa ritenere fondato che noi ci troviamo di fronte a una giurisdizione speciale, e, cioè, quella che si riferisce ai testimoni, i quali possono essere interrogati dalla corte, e se non compariranno, regolarmente invitati o citati, saranno soggetti ancora ad una sanzione penale.

Ma nel comma precedente, vi è una norma più importante, perché si tratta di affermare un principio di conferire alle Corti d'onore una potestà che è una potestà giurisdizionale e cioè di sentire i testimoni. Di fatti, è detto nell'articolo 6, al terzo comma: « La Corte, quando lo ritiene necessario, può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, chiedere documenti o informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e procedere ad altri accertamenti ».

Sicché la Corte può procedere a una istruttoria ampia, così come procede il giudice civile.

Ora, conferendo questo potere alla Corte, si crea o no una giurisdizione speciale? Anche perché qui si parla di esame dei testimoni e non si dice se i testimoni siano obbligati al giuramento.

Ovviamente credo che debbano essere anche obbligati a prestare il giuramento. Infatti il contenuto dell'articolo 6 di questo provvedimento riproduce nella sostanza gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. In realtà l'istituto delle Corti d'onore non è nuovo, come giustamente accennava nella sua apprezzata, come sempre, relazione l'onorevole Migliori; lo prevede anche il Codice penale nel secondo comma dell'articolo 596, nel quale si afferma: « Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, di accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo ».

Come si vede, la sostanza di questo comma è riportata nell'articolo 6 del provvedimento, sia pure con alcune modifiche e semplificazioni apprezzabili. Ma, contrariamente a quanto stabilisce l'articolo 102 della Costituzione, si crea in pratica una vera e propria giurisdizione speciale, sia pure per determinata volontà delle parti e, poiché l'accertamento della verità è subordinato a determinati mezzi, è ovvio che interviene il potere che si attribuisce all'autorità giudiziaria.

Nella relazione, invero, si dichiara che non ci si trova di fronte ad una giurisdizione speciale; ma quando si afferma che « l'articolo 12 regola l'incidenza definitiva dell'onere delle spese, stabilendo altresì che la determinazione della misura del compenso e delle somme da rimborsare è di competenza del Presidente della Corte di appello, che emana un provvedimento costituente titolo esecutivo; e che quest'ultima norma e quella relativa alla condanna del testimonio non comparso mirano a ribadire la natura di organo non giurisdizionale della Corte d'onore », è evidente il contrasto con il principio che si vuole affermare e in realtà nel provvedimento si riproduce un meccanismo già indicato nei citati articoli delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Inoltre, quando si parla della sanzione penale da infliggere al testimonio non comparso, si dice che la competenza a emettere la condanna spetta al Presidente della Corte di appello, mentre secondo le norme di attuazione del Codice di procedura penale, spettava al Presidente del tribunale, il quale, sentito il trasgressore, emetteva la condanna. Il provvedimento rappresentava titolo esecutivo al cui adempimento provvedeva il cancelliere, come si fa per qualsiasi provvedimento del genere.

Anche sotto questo profilo, mi pare che ci si trovi di fronte all'inserimento, in questo disegno di legge, di un procedimento di natura giurisdizionale. Né è giustificabile il tentativo di dimostrare che non ci si trovi di fronte ad un organo giurisdizionale in quanto è veramente strano che si istituiscano le Corti d'onore quando d'altro canto si sa che per poter pronunciare il loro verdetto esse hanno bisogno di ricorrere agli strumenti propri dell'autorità giudiziaria. Ora, anche se si stabilisce la competenza di un altro magistrato, ciò non può convalidare la natura non giurisdizionale di queste corti ma serve ad alimentare invece la mia perplessità.

Ma vi è da aggiungere qualche altro rilievo; suggeritomi dalla lettura dei restanti articoli.

L'articolo 10 si riferisce alla condanna della pubblicazione del verdetto. A prescindere dalle osservazioni fatte sulla opportunità o meno della pubblicazione del verdetto e dal rilievo dell'onorevole ministro, pure valido ed efficace, ritengo che non si possa avere la pubblicazione della motivazione, anche se questa restasse come fatto interno del verdetto.

Nel terzo comma dell'articolo è testualmente detto: « La Corte dispone che il verdetto sia, entro un congruo termine, pubblicato, a spese della parte censurata, nello stes-

so giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della reputazione. Può disporre anche altri mezzi di pubblicità, sempre a spese della parte censurata ».

SFORZA. Non bisogna fermarsi, onorevole Preziosi Olindo, al secondo comma, ma è necessario tenere presente anche il terzo.

PREZIOSI OLINDO. D'accordo, onorevole Sforza. Fermiamoci per ora al secondo comma.

Esiste una condanna, la Corte d'onore pubblica il verdetto sullo stesso giornale con lo stesso rilievo, usufruendo anche di altri mezzi di pubblicità. Questo è il problema che mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione. Si tratta, onorevoli colleghi, di una questione molto grave perché in effetti bisognerà stabilire se possiamo o meno legittimamente istituire le Corti d'onore, con questi poteri, oppure se non bisognerà modificare sostanzialmente queste corti, nelle quali appaiono chiari e manifesti i poteri dell'autorità giudiziaria, e trovare il modo di modificare le norme per ovviare alla creazione di una giurisdizione speciale, che non sarebbe consentita, perché in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione.

Si è parlato anche di riparazione di danni. Su questo particolare punto mi permetto di osservare che, poiché l'offeso ha l'alternativa di rivolgersi al magistrato penale attraverso la querela oppure di adire la Corte d'onore, sempre che l'altra parte l'accetti, è evidente che nella seconda ipotesi non si può parlare di risarcimento di danno economico ma soltanto di riparazione di un danno morale. Ed allora, se le parti sono d'accordo nell'adire la Corte d'onore, è ovvio che non si può parlare di riparazione di danni economici, e, poiché si è posto l'accento sulla natura etica dell'istituto, non possiamo preoccuparci della impossibilità di arrivare ad una riparazione dei danni quando le parti sono d'accordo di scegliere la via del giuri d'onore.

Per tutte queste considerazioni devo dichiarare, onorevoli colleghi, la mia perplessità in ordine al disegno di legge.

Ho ascoltato l'onorevole relatore affermare che si può adire la Corte d'onore soltanto quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato...

MIGLIORI, *Relatore*. «Ciò era previsto nell'articolo 596 del Codice penale, ma con questo disegno di legge ci proponiamo di allargare la dizione anche per le offese.

PREZIOSI OLINDO. Su questo concordo perfettamente.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

Una ultima parola sull'articolo 2, in cui è sancita la responsabilità dei direttori. Molte volte ci siamo occupati dei reati a mezzo della stampa e abbiamo fatto rilevare l'illegittimità di una responsabilità obiettiva a carico del direttore o vicedirettore responsabile. È certo che si deve riconoscere un certo grado di colpa al direttore o vicedirettore, perché anche se essi non possono essere a conoscenza di tutto ciò che viene pubblicato nel giornale che dirigono, tuttavia hanno accettato la funzione di essere i responsabili e debbono risponderne. Ma non si può parlare di una responsabilità oggettiva, bensì solo di una responsabilità per colpa che deve essere commisurata all'entità della violazione penale. Se si riconosce che si tratta soltanto di colpa e che non v'è una responsabilità di concorso, allora muta l'aspetto della questione. Se soltanto per la sua qualità il direttore o vicedirettore responsabile devono essere puniti, è chiaro che è ingiustificata la pena attualmente stabilita.

Ma questo credo che debba essere oggetto di altra disposizione. Mantenendoci per ora nei limiti dell'attuale disegno di legge, dobbiamo fare quelle considerazioni sulle quali ho richiamato l'attenzione della Commissione, o almeno dobbiamo aspettare dal relatore e dal Governo o da altri la presentazione di emendamenti che possano contemplare la grave questione che ho esposto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola al relatore onorevole Migliori.

MIGLIORI, Relatore. Ho preso nota di quanto hanno detto gli intervenuti e ho constatato con soddisfazione che da parte di tutti c'è il consenso per questo provvedimento di legge. Non risponderò singolarmente a ciascuno, perché dopo quello che ha detto l'onorevole Preziosi, il quale ha raccomandato di non cadere in un sospetto di incostituzionalità e di rendere più funzionante questo istituto, credo che dobbiamo rimandare la discussione alla sede degli emendamenti.

Per ciò che riguarda le obiezioni degli onorevoli Zoboli e Berlinguer, potremmo essere d'accordo su molte valutazioni relative alla responsabilità del direttore, ma credo che non sia questa la sede per discuterne.

BERLINGUER. Possiamo chiedere che il Governo presenti un apposito disegno di legge.

MIGLIORI, Relatore. Ad ogni modo certamente non eravate fuori tema. Per ora siamo di fronte a due esigenze: quella dell'approvazione sollecitata del provvedimento e quella di evitare eventuali obiezioni di incostituzio-

nalità. Non dimentichiamo che l'istituto fa perno sulla libertà e sulla volontà delle parti, perché è libero l'atto di colui che invoca il giuri d'onore ed è libero l'atto di colui che lo accetta. Quindi, negli emendamenti si vedrà di avvicinarci il più possibile agli arbitri nel giudizio civile, dove tutto avviene perché sono le parti che l'hanno stabilito, anche se esiste una sanzione da parte della legge.

Noi intendiamo dare grande popolarità all'istituto delle Corti d'onore, anche per sfoltire quella mole di materiale penalistico e qualche volta anche ricattatorio che giace presso le procure della Repubblica. Se arriveremo a questa popolarità, ove qualcuno si senta così colpevole da giungere alla conseguenza di non accettare il giuri d'onore per rimettersi alle lungaggini del giudizio penale, sarà senz'altro un uomo squalificato, bollato per tutta la vita. Avverrà, cioè, quello che avveniva in passato per chi non accettava la sfida delle armi.

Insisto su questo concetto che mi è sempre piaciuto di coltivare: se un uomo d'onore invita un altro a sfuggire alle maglie della giustizia per rimettersi al provvedimento che si basa sull'onore, e l'altro rifiuta, quest'ultimo con ciò stesso si squalifica per sempre.

PREZIOSI OLINDO. Ma se la persona ritiene di doversi rimettere al giudizio del magistrato per dimostrare le sue buone ragioni?

MIGLIORI, Relatore. Ad ogni modo ringrazio i colleghi per i loro interessanti interventi e attendo di sentire quello che ci dirà l'onorevole Ministro.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. A me non resta che ringraziare, innanzi tutto, il relatore per la sua veramente brillante ed esauriente relazione. Dico anche brillante, perché ogni tanto fa piacere sentirsi ricordare qualche pagina letteraria o satirica, durante i nostri lavori.

Ringrazio tutti gli onorevoli intervenuti e sono particolarmente soddisfatto per l'unanimità di consensi che questo disegno di legge ha raccolto da ogni parte della Camera. Questa unanimità di consensi è indice di un'alta civiltà, perché, mi pare che tutti siamo d'accordo nell'esigenza di tutelare meglio il bene della persona umana, che è costituito dall'integrità morale della persona. Quindi non posso che compiacermi di questi consensi che onorano la Camera italiana.

Per quanto riguarda le questioni di dettaglio, io sono perfettamente dello stesso avviso del relatore che conviene esaminarle nei singoli articoli. Non c'è dubbio che noi qui possiamo urtare continuamente contro lo sco-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1962

glio della incostituzionalità. Si tratta veramente di sfumature fra la giurisdizione volontaria e quella obbligatoria, giurisdizionale vera e propria. Ma sarà nostra cura, come abbiamo fatto in questo disegno di legge e come continueremo a fare nel corso degli emendamenti, quella di evitare ogni scoglio di incostituzionalità, perché veramente sarebbe grave che, mentre si vuole apprestare una forma più progredita che tuteli l'integrità morale della persona, facciamo qualche cosa che si metta contro la Costituzione e, perciò, non è morale. Noi riteniamo che la Costituzione debba essere esattamente rispettata. Perciò mi associo a quanto detto dal relatore che nell'esame dei singoli articoli vedremo quali sono le cose da modificare per accentuare il potere volontario e non obbligatorio.

Con questo, onorevoli colleghi, ho esaurito il mio dire.

PRESIDENTE. La discussione nutrita, che si è fatta su questo disegno di legge, ha messo in rilievo, mi pare, l'importanza di esso e, perciò, anche la necessità che venga ap-

provato dai due rami del Parlamento, prima che finisca l'attuale legislatura. Mi pare che abbia anche messo in rilievo l'opportunità che si possa adeguatamente meditare sugli emendamenti che dovranno essere presentati.

Ragione per la quale, ritengo opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti onde avere la possibilità di meditare su di essi.

Il termine potrebbe essere fissato per giovedì prossimo. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI